

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1969

(26^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

« Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (717) (D'iniziativa dei deputati Di Primio ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 204, 205, 206, 207, 208
ARENA	206, 207
BALDINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	205, 206
BISORI	204, 205, 206, 207, 208
CALEFFI	205
DEL NERO	207
FABIANI	206, 207
MAIER	207, 208
PENNACCHIO	208
SCHIAVONE, relatore	204, 207

Discussione e approvazione:

« Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo "Fondo scorta" per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (922) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	192, 197, 199
BISORI	193
FABIANI	194, 196, 197, 199
MAIER	195, 197, 199

PENNACCHIO, relatore	Pag. 192, 195
PREZIOSI	193, 194
PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno	196
	197, 199
TREU	194

Discussione e rinvio:

« Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza » (924) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	200, 202, 203
BISORI	202, 203
FABIANI	201, 203
MAIER	203
PENNACCHIO, relatore	200, 202
PREZIOSI	202
PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno	202
	203
SCHIAVONE	202

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Bisori, Caleffi, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Illuminati, Li Causi, Maier, Murmura, Pennacchio, Perna, Preziosi, Righetti, Schiavone, Secchia, Signorello, Tesauro, Treu e Turchi.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 26^a SEDUTA (19 novembre 1969)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Baldini e per l'interno Pucci.

M U R M U R A , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo " Fondo scorta " per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (922) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo " Fondo scorta " per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

P E N N A C C H I O , relatore. Con l'evolversi della vita sociale, si è andata rendendo sempre più evidente l'importanza dei servizi antincendi e della protezione civile, i cui scopi precipui attengono, com'è noto, alla tutela dell'incolumità delle persone e, quando occorre, alla preservazione dei beni dai pericoli purtroppo sempre più frequenti di incendio e di altri eventi calamitosi.

Senonchè la messa in funzione e il pratico espletamento di tale servizio abbisognano di un razionale, coordinato e tempestivo impiego del personale, dei mezzi di trasporto e dei relativi interventi. Talvolta il servizio si trova a dover fronteggiare imprevedibili e improvvise situazioni di emergenza le quali, per loro natura, esigono rapidità di organizzazione e di gestione, atteso che la tempestività e l'organicità dell'intervento sono condizioni per prevenire o quanto meno limitare i danni alle vite umane

ed al patrimonio dei beni pubblici e privati.

Non vanno disattese le difficoltà che normalmente insorgono per risolvere particolari problemi logistici relativi all'apprestamento dei soccorsi allorchè si tratta di intervenire in zone accidentate, in località impervie non servite da strade carrozzabili e, comunque, isolate per effetti di straordinari o rovinosi eventi meteorologici.

Tutto ciò dà la misura delle difficoltà di organizzazione dei soccorsi e postula la soluzione pregiudiziale di minuti problemi finanziari derivanti ad esempio dall'urgenza di approvvigionamento di generi di prima necessità (vitto e somministrazione di pasti), di carburante, pezzi di ricambio, materiale tecnico, noleggio di automezzi, tutti servizi che possono garantirsi col pagamento in contanti, ovvero a brevissima scadenza.

Fra i bisogni da soddisfare e quindi da porre in relazione diretta con l'efficienza dei servizi ricorrono, in particolare, quelli relativi alla gestione finanziaria della scuola centrale antincendi e dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, nonchè le spese per i corsi di addestramento delle unità antincendi.

Il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo limitato di garantire il finanziamento delle spese più urgenti, o di primo intervento, alle quali non è possibile provvedere con gli attuali normali accreditamenti di bilancio. Da qui la proposta della costituzione di un Fondo, cosiddetto di scorta, di 150 milioni di lire presso le scuole centrali antincendi e presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, al fine, appunto, di disporre di quanto strettamente necessario per le immediate anticipazioni. Il provvedimento prevede all'articolo 1 il reintegro, nel bilancio dello Stato (col versamento nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro) delle somme non utilizzate a seguito del cessare, o del diminuire, delle necessità e, in ogni caso, a chiusura dell'anno finanziario. L'articolo 2, oltre alla determinazione dell'ammontare del Fondo scorta nella mi-

sura di 150 milioni, stabilisce che il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e a stabilire i criteri per l'impiego del Fondo stesso.

Stante l'evidente utilità e l'urgenza del provvedimento, ne raccomando l'approvazione.

PREZIOSI. Se c'è un settore carente nell'Amministrazione dell'interno è indubbiamente quello dei vigili del fuoco, carente sotto ogni punto di vista, a cominciare da quello delle unità in servizio. A proposito del quale, la misura dell'aumento fissata in 3-4.000 unità, come annunciato dal Ministro dell'interno in occasione della discussione sul bilancio è, scusatemi l'espressione, risibile, tenuto conto dei compiti dei vigili del fuoco nelle varie province d'Italia. Per i vigili del fuoco è necessaria una legislazione pronta, definitiva, sia sotto l'aspetto delle unità in servizio, che dei mezzi a disposizione. In alcune province, infatti, i mezzi di cui dispongono i vigili del fuoco sono antiquati nel senso assoluto della parola, per cui quando si verifica qualche calamità pubblica questi sono costretti a compiere miracoli. Ma i miracoli si possono fare fino ad un certo punto, quando non ci sono le unità e le attrezzature necessarie. In una situazione del genere ci si propone l'approvazione di un disegno di legge che dispone lo stanziamento di 150 milioni: a me pare che, data l'importanza del settore, sia una somma esigua, che dovrebbe essere elevata almeno a un miliardo. A questo proposito richiamo l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario affinché non si continui con la politica dei rammendi in un settore che versa in grave, organico disagio, ma ci si convinca che la protezione civile del nostro Paese è un impegno serio, che va affrontato a fondo. Quindi, siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in discussione, ma facciamo rilevare al Ministro dell'interno che lo stanziamento del Fondo è troppo modesto, per cui è necessario che si emani quanto prima un provvedimento *ad hoc* per eliminare le gravi carenze che tuttora si devono lamentare nei settori dei vigili del fuoco e della protezione civile.

BISORI. Il disegno di legge che stiamo esaminando affronta solo una limitata questione di carattere tecnico. Tuttavia — visto che il collega Preziosi ha parlato della necessità di potenziare al massimo i servizi antincendi e, in genere, quelli della protezione civile — anch'io (convinto di aver concordi tutti i colleghi) raccomando, in linea generale, che si compia seriamente ogni sforzo per rafforzare quei servizi.

Sembra inutile entrare in dettagli. Su uno, però, ritengo opportuno intrattenermi. Nell'organizzare i servizi antincendi bisogna sganciarsi nettamente da un andazzo che purtroppo imperversa e che in un mio discorso al Senato definii « capoluoghismo ». Alludo a un andazzo (di origine burocratica), per cui nell'organizzare i pubblici servizi ci si occupa troppo dei « capoluoghi » di provincia e troppo poco, in proporzione, degli altri centri, anche se importanti quanto, o più, di molti capoluoghi.

Cito un esempio, d'importanza massima: la mia Prato, che è la ventiseiesima fra le città italiane, ma non è capoluogo di provincia. Prato ha 140.000 abitanti. Ed è uno dei principali centri industriali d'Italia: le aziende — in cui lavorano circa 50.000 persone — sono numerosissime a Prato perchè sono, in prevalenza, medie e piccole. Anni fa la provincia di Firenze — presieduta allora (mi pare) dal senatore Fabiani — costruì a Prato un edificio per i servizi antincendi. Sono passati alcuni anni; le aziende sono aumentate. Certo è che scarseggiano oggi a Prato uomini e mezzi per i servizi antincendio: e le lagnanze della cittadinanza e della stampa sono frequentissime.

Alle mie segnalazioni, alle mie richieste vien sempre risposto: c'è Firenze vicina: quando a Prato, per incendi o calamità, gli uomini e i mezzi del distaccamento vigili del fuoco non bastano se ne fanno venire altri da Firenze.

Ma questo ragionamento è errato, almeno per gli incendi. Il fuoco lavora più rapidamente di quanto gli automezzi corrano, col traffico stradale d'oggi, nel venir da Firenze a Prato: quando vi giungono, un incendio tale da non poter esser domato al suo inizio dai vigili di Prato ha già prodotto, quasi sempre, danni enormi, che sarebbero

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 26^a SEDUTA (19 novembre 1969)

stati evitati, se a Prato, mezz'ora prima, un servizio locale, munito degli uomini e dei mezzi che in una città come quella occorrono, avesse potuto intervenire adeguatamente.

Il servizio antincendi, insomma, va organizzato in relazione alle concrete possibilità d'incendio che vi sono nei singoli centri e nelle loro vicinanze; e non al fatto che alcuni centri siano capoluoghi di provincia ed altri no. Occorre procedere con realismo e non con astrattismi formalistici. Dove i pericoli di incendio sono gravissimi, come a Prato, occorre organizzare sul luogo servizi di prevenzione e d'intervento poderosi, più che in capoluoghi di province dove i rischi di incendio sono scarsi.

Il pregiudizio del « capoluoghismo », sempre nefasto, lo è particolarmente nella difesa contro gli incendi: e bisogna liberarsene.

P R E Z I O S I . Durante il mio intervento in sede di bilancio del Ministero dell'interno ho trattato quest'argomento della insufficienza dei presidi dei vigili del fuoco. In quella occasione il mio convincimento è stato avvalorato da uno dei tanti episodi che si potrebbero citare; quello riferitomi da persona del luogo, per cui a Tortona, centro industriale di notevole portata, esiste un distaccamento formato da un appuntato e da un vigile. Che cosa possono fare in caso di necessità?

F A B I A N I . L'insufficienza del servizio dei vigili del fuoco, specialmente nei momenti di calamità nazionale, è una carenza che abbiamo più volte denunciato; ci fa piacere, quindi, che sia dalla sinistra sia dal centro si insista in questo momento su un problema così importante. Ritengo però che non sia il caso di pretendere di risolverlo questa mattina; mi limiterò pertanto all'argomento del disegno di legge in discussione.

A parte la considerazione che il provvedimento introduce un sistema nuovo nell'amministrazione dello Stato, mi sembra però che nella fattispecie esso sia da accettarsi, appalesandosi opportuno mettere a disposizione del bilancio del Ministero dell'inter-

no una cifra con cui, in momenti di particolare necessità, si possa immediatamente provvedere, senza bisogno di nuovi strumenti legislativi. Tuttavia non posso non ripetere l'osservazione già fatta da altri colleghi: la somma di 150 milioni non può essere sufficiente allo scopo perchè, o le calamità non si verificano, e allora lo stanziamento finisce col passare ad economia, oppure si verificano, e in tal caso i 150 milioni non possono bastare. Occorre considerare infatti che i comandi provinciali dei vigili del fuoco in Italia sono ben 93, e che quindi la cifra di cui al provvedimento in discussione rappresenta poco più di un milione e mezzo per ciascun comando. Si potrà dire che fortunatamente le calamità non avvengono contemporaneamente in tutte le province; esse, però, possono verificarsi nel corso dell'anno in zone diverse: a cosa sarebbero serviti 150 milioni ad esempio per disastri come quelli del 1966 o del 1968?

Per concludere, sono d'accordo sul principio, ma perplesso nell'approvare un disegno di legge che prevede uno stanziamento tanto modesto; in altri termini mi sembra che, se lo scopo è giusto, il mezzo per raggiungerlo non è allo stesso proporzionato.

T R E U . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anche a me in linea generale pare che il riordino e la ristrutturazione del Corpo dei vigili del fuoco sia indispensabile. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, pur essendo modesta la cifra stanziata, ritengo che essa possa essere, almeno per il momento, più che sufficiente, giacchè disposta a margine dell'anno 1969 e quindi in questi primi undici mesi ancora non impiegata.

Un dubbio, invece, a mio parere sorge dalla relazione allegata all'analogo disegno di legge n. 924, in cui tra l'altro è detto: « Occorre subito precisare che detto fondo si diversifica dal fondo scorta. I fondi scorta, iscritti negli stati di previsione di quasi tutte le Amministrazioni aventi alle loro dipendenze Corpi, Istituti ed Enti militari, hanno lo scopo di fronteggiare le momentanee deficienze di cassa rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spe-

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 26^a SEDUTA (19 novembre 1969)

sa. Le anticipazioni disposte con i fondi suddetti devono rientrare appena cessate le esigenze che le hanno determinate ed, in ogni caso, l'intero importo del "fondo scorta" deve, alla fine di ciascun esercizio, essere versato in conto entrate eventuali al Tesoro. Di tutt'altra natura e finalità è il "fondo a disposizione" oggetto del presente disegno di legge ».

Se tutto ciò è esatto, il fondo di cui al disegno di legge in esame è un fondo di contabilità, una partita di giro, non un accreditamento a termine fisso. Io mi domando allora se non sarebbe invece più opportuno disporre uno stanziamento *ad hoc*, come quello che viene proposto per sopperire alle deficienze di cui al disegno di legge numero 924.

M A I E R . Concordo con i colleghi che mi hanno preceduto circa la necessità di potenziare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, perchè chi ha vissuto la tragica alluvione del 1966 ha potuto constatare che oggi si fa più che altro assegnamento sullo spirito di corpo che anima gli appartenenti a questa benemerita categoria. Ciò evidentemente non è sufficiente. A Firenze abbiamo visto quanto sia stata intensa ed utile l'opera dei vigili del fuoco: praticamente soltanto costoro sono stati all'altezza dei compiti che si presentavano, sempre ovviamente nei limiti delle loro possibilità. Colgo pertanto l'occasione per dare atto dello spirito che anima un Corpo della cui attività possiamo veramente essere fieri.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, mi pare che scopo del previsto accreditamento sia di intervenire per le spese urgenti, le quali ovviamente saranno successivamente coperte con gli stanziamenti ordinari. Si tratta, quindi, di una messa a disposizione di fondi, se non in contanti, pressochè in contanti perchè si possa sopperire a quelle spese che in certe situazioni sono urgenti e che possono essere effettuate direi, per via breve. E mi pare che la cifra di 150 milioni, anche se non ingente, debba ritenersi sufficiente per lo meno ad evitare che si perda tempo prezioso per approvvigionamenti che invece devono essere fatti da un momento all'altro.

Mi pronuncio pertanto in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge proprio perchè ritengo che il « Fondo scorta » non abbia nulla a che vedere con gli stanziamenti di bilancio, ma serva soltanto per realizzare un primo rapido intervento in caso di pubbliche calamità.

P E N N A C C H I O , relatore. La discussione di un disegno di legge che ha uno scopo ben delimitato ha dato occasione ad un ampliamento del tema del dibattito, con riferimento unanime all'importanza dei servizi anticendi attinenti alla protezione civile, da tutti valutati assolutamente carenti. Ritengo che tale problema possa essere motivo, sia per il Parlamento che per il Governo, di un esame più approfondito non solo per un riordinamento dei servizi, ma anche per porre in condizioni di efficienza sostanziale tutta l'attività che fa capo al Corpo dei vigili del fuoco. Si è anche opportunamente parlato di una sorta di burocratizzazione del servizio anticendi, nel senso che esso, accentrandosi nei capoluoghi di provincia, dà talvolta luogo — là dove sono necessari tempestivi soccorsi — ad interventi superflui, perchè non in grado di raggiungere rapidamente lo scopo. Ragione per cui in tema di revisione generale sarà necessario tener presente l'esigenza di una maggiore articolazione del servizio, fondata soprattutto su un reale decentramento, da realizzarsi in modo particolare nelle province dalle grandi dimensioni territoriali, dal terreno più accidentato, tenendo conto della situazione della rete di comunicazione.

Peraltro, un discorso di questo genere porterebbe molto lontano, mentre il provvedimento in esame ha limiti ben precisi, che consistono nell'istituzione di un modesto fondo scorta, limite che è anche la materia oggetto di discussione. Ove si parta dal presupposto che 150 milioni siano bastevoli per tutte le 93 province d'Italia, la cifra si appaleserebbe insufficiente per coprire quel minimo di esigenze che sono state ricordate. Ma qui si chiede molto di meno: si tratta molto più semplicemente di essere in grado di fare pronte anticipazioni per fronteggiare le necessità più minute e urgenti, che — è stato già sottolineato — consistono nell'approvvi-

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 26^a SEDUTA (19 novembre 1969)

gionamento di vitto, nella somministrazione di pasti, in spese di viaggio per decentramento delle unità impiegate, nel pagamento di indennità ed emolumenti al personale, nell'acquisto di carburante, lubrificante, gomme, batterie, tubazioni, o quant'altro dovesse improvvisamente occorrere. Se, dunque, tutto si riduce, come si riduce, a soddisfare tali immediate esigenze, 150 milioni, cifra non determinata a caso, ma scaturita da un preciso calcolo degli esperti, possono ritenersi sufficienti. D'altro canto 150 milioni rappresentano l'ammontare del fondo scorta per un solo anno finanziario, e cioè per il 1969. Il fondo, peraltro, allo stato, ha perduto il carattere di attualità e l'importanza originaria, atteso che si è alla fine dell'esercizio finanziario 1969. Di conseguenza il discorso su una eventuale più congrua dotazione va semmai ricordato in sede di esame dei prossimi esercizi finanziari. A me sembra, tuttavia, che la dotazione possa essere adeguata, salvo diverse indicazioni che solo l'esperienza del fondo stesso, nella misura in cui sarà impiegato, può dare.

P U C C I, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio il senatore Pennacchio che ha inquadrato nei limiti del disegno di legge le varie ipotesi formulate ed ha risposto a tutti i quesiti posti nel corso della discussione. Il problema del potenziamento dei servizi della protezione civile e, quindi, del Corpo dei vigili del fuoco è oggetto di vivo interesse da parte del Governo. Infatti, alla Camera dei deputati è in discussione un disegno di legge il quale prevede per tale problema talune soluzioni che riteniamo sufficienti e soddisfacenti. È stata nominata una Sottocommissione per la formulazione di un testo che tenga conto anche degli orientamenti dei vari Gruppi. Ritengo che entro la prossima settimana, il lavoro preparatorio potrà essere concluso e che, grazie all'accordo tra i vari schieramenti politici, possa essere richiesta e ottenuta l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, per consentire uno sveltimento dell'iter. Poiché il disegno di legge prevede un congruo aumento degli organici dei vigili del fuoco, con la sua approvazione si potrà, mi auguro, soddisfare anche l'esigenza manifesta-

ta in questa sede di una più razionale distribuzione dei distaccamenti dei servizi antincendi. A questo proposito va ricordato che il Corpo dei vigili del fuoco ha origine di carattere comunale; ora, peraltro, si è andata sempre più affermando la necessità di garantire la presenza di un distaccamento nelle località dove esiste di fatto un maggior pericolo potenziale.

Ringrazio tutti, in particolare il senatore Maier, per gli apprezzamenti sull'efficienza del Corpo dei vigili del fuoco e faccio rilevare che anche all'esigenza di migliorarne le attrezzature sarà sopperito con il provvedimento all'esame della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda la misura del fondo scorta, va rilevato che per lo scorcio del 1969 esso dovrebbe essere più che sufficiente: tutti ce lo auguriamo. Comunque, la sua natura è tale per cui esso corrisponde ad una specie di fondo annuale di economato a disposizione del Ministero, il quale lo accredita con immediatezza, per la parte che si rivelerà necessaria, ai comandi provinciali, allo scopo di sopperire alle immediate esigenze di spese in contanti. Peraltro, immediatamente dopo — come del resto si è verificato fino ad oggi — le somme necessarie vengono accreditate attraverso la normale procedura, sulla base degli stanziamenti di bilancio, sicché il fondo scorta viene automaticamente reintegrato appieno, come appunto si verifica per i fondi di economato. Cioè, non appena si è provveduto ad accreditare gli stanziamenti ordinari, i comandi provinciali hanno la possibilità di reintegrare il fondo nella misura in cui è stato utilizzato.

F A B I A N I. Se questo è il meccanismo del fondo scorta, che necessità c'era di istituire un nuovo sistema di contabilità nel bilancio dello Stato? Non potevano essere sufficienti, data la modestia della cifra, i fondi di riserva che esistono nei bilanci dei vari Ministeri e, quindi, anche del Ministero dell'interno?

P U C C I, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La caratteristica di questo fondo è di poter essere utilizzato immediatamen-

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 26^a SEDUTA (19 novembre 1969)

te. Per quanto riguarda la misura della cifra che lo costituisce, essa è stata stabilita sulla base dell'esperienza tenuto conto della media del fabbisogno degli anni decorsi.

Il fondo consente poi una disponibilità immediata onde sopperire a talune urgenti esigenze; poichè il reintegro avviene nel giro di 15-20 giorni, esso potrà essere utilizzato diverse volte nello stesso anno.

F A B I A N I . Se, ad esempio, i 150 milioni di cui al provvedimento si esaurissero nel corso del mese di novembre, per dicembre come si potrà provvedere? Chi reintegrerà il fondo?

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Gli stessi comandi che hanno utilizzato la somma: questi, non appena perverranno loro i fondi prelevati dagli stanziamenti ordinari, provvederanno al versamento di pari importo alle tesorerie provinciali. Si tratta, in fin dei conti, di una specie di fondo economato: anzichè dare una dotazione ad ogni comando in via permanente, — il che richiederebbe uno stanziamento maggiore — si prevede di tenere la somma accentrata in modo che, a seconda delle esigenze, si possa provvedere immediatamente all'accreditamento, ai comandi provinciali, di quanto necessario. Per quanto riguarda poi il fabbisogno normale d'intervento, le previsioni di bilancio sono congrue e fino ad oggi si sono dimostrate adeguate e sufficienti, salvo in caso di calamità eccezionali.

F A B I A N I . Ma nel secondo comma dell'articolo 1 è detto che « le somme accreditate alle scuole centrali antincendi e ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di Tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato... ».

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Fino ad oggi il fondo scorta non è esistito e la mancanza di esso ha determinato alcuni piccoli inconvenienti, che peraltro non hanno ostacolato notevolmente

gli interventi e la loro tempestività. Si è visto però che per poter provvedere ad alcune esigenze immediate, occorre ricorrere a certi *escamotages*: bisognava che i comandanti si assumessero responsabilità a titolo personale, il che non era nè giusto, nè opportuno, in base alle attuali norme della contabilità dello Stato. Quello che si propone ora di istituire è in fin dei conti un grosso fondo di economato, che viene ad essere utilizzato per i primissimi interventi e che viene a mano a mano reintegrato.

Il secondo comma dell'articolo 1 or ora letto dal senatore Fabiani, riguarda appunto il reintegro: le somme accreditate e non utilizzate, ovvero la parte rimanente alla fine dell'esercizio, devono essere versate alla tesoreria dello Stato...

F A B I A N I . Ma la reintegrazione deve essere fatta quando cessino o diminuiscano le necessità...

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Quando l'esigenza non c'è più, diviene inutile anche la scorta.

F A B I A N I . Dunque, il comando provinciale non ha un capitolo al quale attingere direttamente; è il Ministro che ha a disposizione i 150 milioni e che, quando si verifica un evento eccezionale, interviene subito, accreditando a quel comando un certo numero di milioni. Una volta che la necessità viene meno, il comando deve versare la somma restante alla tesoreria dello Stato con imputazione sullo speciale capitolo del bilancio.

M A I E R . Non quanto è rimasto, ma tutta la somma perchè avrà avuto il rimborso dallo Stato.

F A B I A N I . Debbo evidentemente pensare che il testo del disegno di legge non è affatto chiaro.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il collega Pennacchio per la chiara relazione e tutti coloro che sono intervenuti nella discussione. Dobbiamo però fare tutti insie-

me un passo indietro, al fine di renderci conto del contenuto e della portata del provvedimento in esame. Primo chiarimento indispensabile: con il disegno di legge si vuole istituire un fondo scorta straordinario col quale provvedere, in caso di pubbliche calamità, a un primo immediato intervento. Bisogna subito aggiungere — ecco il punto veramente fondamentale — che tale fondo scorta non comporta alcun aggravio per il bilancio dello Stato: si tratta semplicemente di dare attuazione ad un meccanismo straordinario già istituito per molte altre Amministrazioni.

L'ultima arrivata è quella dell'interno.

Per avere una visione appropriata del fondo scorta dobbiamo immaginare questo: capita, per nostra sventura, una calamità pubblica; si deve immediatamente provvedere al trasporto di unità sul luogo in cui è avvenuta la calamità, si deve provvedere alle spese immediate, all'organizzazione dei soccorsi, ad altre situazioni analoghe; a questo fine, cioè per le spese straordinarie che si vengono a rendere indispensabili per il primo intervento dei vigili del fuoco, si provvede col fondo scorta. Del resto il Governo ha espresso chiaramente i motivi che hanno presieduto all'istituzione del fondo, elencandoli nel disegno di legge: spese di viaggio per decentramento delle unità di impiego; spese di trasferimento dei mezzi; spese per alloggiamento e sistemazione delle unità impiegate; spese per il funzionamento dei mezzi operanti (carburante, lubrificante, gomme, batterie, tubazioni, eccetera); spese per anticipazione delle indennità e degli emolumenti spettanti al personale, in quanto non si può pretendere che vi sia anticipazione di denaro da parte delle stesse persone che sono costrette a vivere in situazioni di emergenza per portare soccorso a chi si trova in gravi difficoltà. Di qui l'opportunità dell'istituzione di un fondo scorta che non costituisce poi una invenzione di oggi, in quanto già esiste presso altre Amministrazioni come fondo straordinario per provvedere alle situazioni straordinarie, senza problemi di copertura.

Si è accennato alla necessità di un decentramento dei servizi anticendi. È una que-

stione che il senatore Bisori, il quale è stato per tanti anni Sottosegretario amato, stimato ed apprezzato al Ministero dell'interno, conosce meglio di tutti, e che implica enormi difficoltà, anche se si tratta di un provvedimento oramai indispensabile. Ma il disegno di legge in discussione non ha nulla a che vedere con questa esigenza, in quanto persegue fini di natura esclusivamente contabile, e instaura un metodo che l'Amministrazione dell'interno giudica idoneo ad assicurare lo snellimento delle pratiche di primo intervento.

In effetti il provvedimento in discussione consta di due parti molto semplici e limitate. Con la prima si istituisce il fondo scorta, un meccanismo che già esiste presso altri Dicasteri. A questo proposito l'unico rilievo che potremmo sommamente muovere al Governo è di aver ecceduto nell'ossequio al mito della legge. Personalmente, infatti, sarei stato tentato di emanare un provvedimento esecutivo, nei limiti consentiti dalla legge, così come viene fatto assai spesso in alcune Amministrazioni. Peraltro il Governo ha considerato suo dovere equiparare, nella materia, la situazione legislativa del Ministero dell'interno a quella di numerosi altri Dicasteri e sotto questo aspetto non possiamo che plaudire. In ogni caso, è fuori dubbio che il provvedimento si è reso assolutamente necessario.

Rimane la seconda parte del disegno di legge, che giustamente ha sollevato qualche preoccupazione, anche se va tenuto conto che, in effetti, l'articolo 3 stabilisce la fissazione anno per anno dell'ammontare del fondo, a seconda delle esigenze.

Al senatore Fabiani vorrei far rilevare che si tratta, prendendo a prestito il gergo tecnico dei contabili, di un fondo scorta a rotazione, sistema primitivo, elementare, che va scomparendo negli altri Paesi civili d'Europa e fuori Europa, ma che alle buone famiglie e alle buone comunità rende notevoli servizi. Orbene, anche per lo Stato, non potendo ancora disporre di un sistema perfettamente organizzato, dobbiamo accontentarci del meglio attualmente possibile. Perciò, prescindendo da ogni altra valutazione che sarà fatta in occasione dell'esame del disegno di legge ora in discussione davanti al-

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 26^a SEDUTA (19 novembre 1969)

la Camera dei deputati, e di cui l'onorevole Sottosegretario ci ha fatto cenno, diciamo che si tratta di un atto di buona amministrazione.

F A B I A N I . Rimane, però, la proporzione di un milione e mezzo per provincia.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è esatto, perchè in caso di necessità per calamità l'intera somma può essere accreditata a una sola provincia, con successivo reintegro del fondo attraverso le normali vie degli stanziamenti in bilancio.

P R E S I D E N T E . È una procedura spiccia: ecco perchè dicevo che poteva essere instaurata con semplice atto esecutivo. Comunque, stabilita per legge, rappresenta una conquista, perchè elimina le situazioni di gravissima difficoltà in cui le autorità locali si sono sempre dibattute e consente, in caso di calamità, che ci auguriamo non debbano più essere registrate, di organizzare più sollecitamente i primi interventi e aiuti.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per esempio, il soldo viene pagato ai vigili normalmente a fine settimana. Poniamo che alcuni vigili debbano improvvisamente trasferirsi in altra località e rimanervi: se non si provvede con mezzi straordinari, essi possono anche trovarsi ad un certo momento senza denaro.

P R E S I D E N T E . Ne sanno qualcosa gli amministratori di Firenze e delle altre province sinistrate dall'alluvione del 1966.

F A B I A N I . Non muoviamo obiezioni all'opportunità del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Non devono essere mosse neppure alla misura dello stanziamento. Come si precisa all'articolo 3, esso viene stabilito anno per anno. Per il 1969 è stato fissato in 150.000.000. A parte che siamo alla fine del 1969, ho già detto che si tratta di un Fondo di rotazione, che viene

reintegrato e può essere utilizzato più volte. Comunque, ove per un certo anno fosse necessario aumentarne la dotazione, non credo che il Ministro dell'interno sarà così sprovveduto da non farlo.

M A I E R . Per chiarire la portata del meccanismo vorrei fare l'esempio del comune di Firenze, al quale viene assegnato un fondo economico per le spese urgenti. Effettuate le spese, se ne fa il rendiconto e si inseriscono nell'apposito capitolo di bilancio. Piuttosto, se un'osservazione è da fare, essa riguarda l'opportunità di non esagerare nella dotazione del fondo. Infatti, se una preoccupazione occorre avere, come l'avevo io quand'ero assessore alle finanze del comune di Firenze, è che queste somme a disposizione non siano eccessive, ma contenute nello stretto necessario.

F A B I A N I . È un Fondo per far fronte a calamità.

P R E S I D E N T E . Eventi straordinari in caso di calamità.

M A I E R . Tuttavia non per tutte le spese derivanti da calamità c'è l'esigenza di avere i denari pronti: la maggior parte delle spese, anzi, potrà essere pagata con le forme consuete. Si tratta insomma di un sistema eccezionale, da applicare in casi eccezionali, che però dobbiamo preoccuparci che sia contenuto il più possibile, al fine di evitare il pericolo d'incorrere in un'amministrazione poco controllata.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 26ª SEDUTA (19 novembre 1969)

fuoco, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi e ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accREDITAMENTO e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'anno finanziario 1969 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo 1 è fissato in lire 150.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio e a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro dell'interno e da sottoporsi al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza » (924) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per soppe-

rire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E N N A C C H I O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame tende all'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, di un capitolo con un fondo a disposizione col quale poter sopperire, in casi di necessità, alle deficienze di alcuni capitoli di spesa relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza. La proposta trae giustificazione dal fatto che lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno presenta carattere di rigidità, mentre l'ambito di attività proprio di tale settore si svolge in un contesto mutevole di fatti, talvolta imprevedibili, e di situazioni d'emergenza che non possono essere suscettibili di valutazioni, nè di previsioni in sede di esame dello stato di previsione, esame che — come tutti sappiamo — avviene con un anno e mezzo di anticipo rispetto allo svolgersi dell'effettiva gestione.

Così, quando si verificano talune situazioni per le quali occorrono interventi adeguati e tempestivi, il Ministero si viene a trovare davanti a difficoltà di natura contabile talvolta non superabili, le quali finiscono con l'influire sulla funzionalità di un servizio essenziale sempre preposto all'interesse comune. Si tratta, d'altra parte, di adeguare un po' lo stato della legislazione a quanto analogamente fu disposto con decreto del 2 febbraio 1928, n. 263, e con legge n. 1958 del 22 dicembre 1932 per l'iscrizione nel bilancio del Ministero della difesa di appositi fondi per provvedere alle eventuali deficienze di capitoli riguardanti le spese delle Forze armate dell'Arma dei carabinieri. La stessa esigenza si intende soddisfare con l'istituzione del fondo di cui al disegno di legge in discussione. Va precisato che il provvedimento non comporta alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato. Infatti la relativa dotazione, nella misura di 1 miliardo e 500 milioni,

viene costituita mediante riduzione degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa, così come risulta dalle indicazioni di cui all'articolo 1 del testo legislativo: vengono ridotti i capitoli 1446, 1452, 1459 e 1469, esattamente per un importo complessivo di 1 miliardo e 500 milioni.

Al nuovo fondo — e sempre in caso di eventuali necessità: calamità pubbliche, manifestazioni organizzate di criminalità, atti di terrorismo, eccetera — l'Amministrazione potrà attingere con mezzi che possiamo definire ordinari una volta approvato il provvedimento, senza attendere che diventino operanti proposte di legge di autorizzazione

Nella tabella allegata al disegno di legge sono indicati i vari capitoli di spesa i cui stanziamenti in caso di deficienza potranno essere integrati con il fondo a disposizione. La proposta è già stata approvata dalla Camera dei deputati incontrando in pratica un solo rilievo attinente non al merito, ma alla procedura: si osservò infatti in quella sede che il provvedimento era stato presentato in epoca anteriore all'approvazione del bilancio 1969, del quale prevedeva la riduzione di alcuni capitoli prima che lo stesso fosse approvato dal Parlamento. Oltre tale obiezione di carattere procedurale, nessun rilievo di merito fu sollevato da parte di alcun Gruppo parlamentare.

Stando così le cose il relatore ritiene che il disegno di legge possa essere approvato, per dar modo al Ministero dell'interno di disporre d'uno strumento legislativo atto a soddisfare le eventuali esigenze d'emergenza con quella elasticità che deve essere propria dell'organizzazione statale.

F A B I A N I . Onorevole Presidente, sul disegno di legge non concordiamo affatto, prima di tutto perchè non è vero che esso serva in caso di calamità naturali, visto che in nessuno dei capitoli del bilancio elencati nella tabella allegata e riguardanti l'utilizzazione del fondo da istituire, si parla di tale destinazione: infatti, sono tutti capitoli di spesa per servizi spe-

ciali o per altre necessità attinenti la Pubblica sicurezza.

D'altra parte il provvedimento istituisce un sistema di contabilità che sfugge al controllo del Parlamento, giacchè istituisce un fondo da cui il Ministro dell'interno con propri decreti può effettuare prelevamenti da destinare a scopi che non sono conosciuti dal Parlamento e che riguardano la Pubblica sicurezza, cioè un servizio molto delicato della vita nazionale.

Si è detto anche che l'istituzione del Fondo non comporta un aggravio al bilancio dello Stato: io direi meglio che non c'è spesa per quest'anno, visto che si operano diminuzioni su certi capitoli. A tal proposito è anzi assai strano che tali riduzioni si facciano proprio su quei capitoli per i quali poi è possibile l'utilizzazione del fondo: ciò vuol dire che per i capitoli suddetti non ci si trova, come sottolineato dal relatore, in uno stato di rigidità, ma che anzi sussistono larghi margini di elasticità. Tanto è vero che in essi, per il 1969, viene reperita la somma di un miliardo e mezzo di lire. Risulta ad ogni modo evidente che le previsioni del Ministero non sono state accurate, perchè non basta indicare uno stanziamento di 400 milioni in più in un capitolo di bilancio, se nel contempo non si lascia un margine di elasticità per altri capitoli. È pressochè sicuro, infatti, che mai una previsione sarà eguale al consuntivo. Il bilancio dello Stato viene preparato molti mesi prima della sua utilizzazione e non è certo facile indovinare quale sarà la situazione che caratterizzerà il momento di utilizzazione delle poste di bilancio. Se questo è vero per certi servizi, è altrettanto vero per tutti gli altri capitoli del bilancio dello Stato. Non comprendiamo quindi perchè, anche in relazione a questi capitoli del bilancio, non si debba procedere come si fa per gli altri capitoli. Quel che si fa con la istituzione del fondo in questione si può benissimo fare con una nota di variazione al bilancio. Non è possibile affermare che proprio su questi capitoli esiste una rigidità tale, per cui non sarà poi possibile intervenire per le opportune correzioni; tanto più che le note di variazione al bilancio

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 26^a SEDUTA (19 novembre 1969)

possono essere fatte su un campo più vasto di capitoli di quanto non siano quelli previsti dalla tabella annessa al disegno di legge.

Vi è quindi qualcosa che sfugge alla possibilità di comprensione di coloro che debbono approvare il disegno di legge in discussione. E son proprio queste perplessità che ci inducono a non dare il nostro voto favorevole al provvedimento con la tranquillità e la semplicità con cui l'abbiamo dato al disegno di legge precedente. Non possiamo pertanto, nè approvarlo, e nemmeno, a nostro avviso, discuterlo in sede deliberante.

SCHIAVONE. Mi preoccupo delle situazioni di fatto. Se è vero come è vero che la Pubblica sicurezza si trova a dover fronteggiare rapidamente situazioni di pubblica emergenza, calamità e via dicendo, e se noi vogliamo poter porre un argine a situazioni di proporzioni alle volte colossali, non possiamo negare i mezzi necessari allo scopo. Per mio conto, è già questa una ragione sufficiente, senza entrare in tanti dettagli, perchè si debba ravvisare un'analogia strettissima fra il precedente provvedimento e quello di cui ci stiamo occupando: pertanto, se abbiamo approvato quello, dobbiamo approvare anche questo.

PREZIOSI. Forse potremmo rinviare la discussione del presente disegno di legge alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Ritengo che sia una proposta veramente saggia quella di non prendere decisioni affrettate. Sarà quindi bene meditare un po', soprattutto sul fatto che il presente disegno di legge si differenzia da quello precedente, non prevedendo esso un fondo scorta, bensì un fondo a disposizione.

Su un altro punto vorrei poi richiamare l'attenzione della Commissione. Anche per il disegno di legge in discussione, come per quello precedente, non ci troviamo di fronte a un sistema nuovo: abbiamo infatti già risolto il problema per quanto attiene all'Arma dei carabinieri.

Un'ultima osservazione: contrariamente a quanto può apparire a prima vista, anche in questo disegno di legge, con diverso mezzo e cioè con lo strumento del fondo a disposizione e non del fondo scorta, si intende provvedere a situazioni di carattere eccezionale, straordinario.

Il collega Fabiani, che ha larghissima esperienza amministrativa, approfondendo l'esame dei capitoli richiamati si renderà certamente conto che si tratta di previsioni per situazioni ordinarie e per situazioni straordinarie. Questi sono i tre punti sui quali mi piace che uomini della vostra esperienza, approfondendo il problema, diano una risposta. Si potrà anche essere in disaccordo sullo strumento, ma non sull'esigenza di un metodo elastico per provvedere a certe situazioni di emergenza.

PENNACCHIO, relatore. Non sono d'accordo sul rinvio, ma, poichè si tratta di soddisfare l'esigenza di un approfondimento del disegno di legge, anche allo scopo di eliminare le remore esistenti e di trovare la via per un accordo che tenga conto di alcune finalità di interesse comune, prego il senatore Fabiani di consentire a che il rinvio sia fissato a breve termine.

PRESIDENTE. Alla prossima seduta, quindi alla prossima settimana.

PENNACCHIO, relatore. Vorrei proporre addirittura domattina.

PREZIOSI. Senatore Pennacchio, perchè vuole che, come alla Camera, il provvedimento sia rimesso alla deliberazione ed all'approvazione dell'Assemblea?

BISORI. Nel provvedimento si parla di anno finanziario 1969. Siamo sicuri che non sia già istituito un capitolo nel bilancio del 1970?

PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno. Non esiste un capitolo nel bilancio del 1970 perchè il fondo viene istituito con il disegno di legge in discussione.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 26^a SEDUTA (19 novembre 1969)

B I S O R I . Credo, allora, sia opportuno considerare che il provvedimento, tra approvazione e pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, non potrà avere pratica efficacia per il 1969. Poichè non esiste un richiamo nel bilancio del 1970, va considerata l'opportunità di render possibile il funzionamento del fondo, anzichè nel 1969, nel 1970, indipendentemente dalle variazioni previste ad opera del Ministro del tesoro. Ciò potrebbe essere attuato cambiando « 1969 » in « 1970 » fin d'ora. Si può fare?

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non sono in grado di rispondere adesso al quesito.

P R E S I D E N T E . Io lascerei « 1969 ».

B I S O R I . Se dovesse entrare in vigore a fine dicembre o addirittura in gennaio, la legge sarebbe inoperante. Ossia, rimarrebbe l'istituzione del fondo, ma lo stanziamento stabilito per il 1969 non potrebbe essere utilizzato, e si rimarrebbe in attesa di un provvedimento che stabilisse lo stanziamento per il 1970.

P R E S I D E N T E . In questo caso una nota di variazione è sufficiente a soddisfare tale esigenza. Ogni altro strumento sarebbe pericoloso.

B I S O R I . Se il Presidente ne è sicuro...

F A B I A N I . Onorevole Presidente, il disegno di legge ci è stato trasmesso appena ieri dalla Camera dei deputati e questa mattina lo troviamo già posto all'ordine del giorno mentre altri provvedimenti, iscritti da mesi, non vengono mai presi in esame. Più di una volta ella, onorevole Presidente, ci ha invitato ad approfondire lo studio dei vari argomenti e di venire in Commissione preparati alla discussione. La considerazione è certamente giusta, tuttavia non sempre dipende da noi l'essere preparati, perchè talvolta ci troviamo improvvisamente di fronte a disegni di legge, senza che vi sia il tempo materiale per studiarli.

P R E S I D E N T E . Ed è per questo che ho accolto senza riserve la sua richiesta di rinvio.

F A B I A N I . Sul provvedimento in discussione personalmente mi sono preparato come ho potuto. Il fatto è, onorevole Presidente, che il giudizio non può derivare soltanto dall'esame personale, ma anche dall'esame politico del Gruppo di cui faccio parte e che qui rappresento.

M A I E R . È giusto.

P R E S I D E N T E . Desidero subito precisare la ragione per la quale ho posto immediatamente all'ordine del giorno il disegno di legge in discussione. La necessità di approfondire la valutazione dei provvedimenti è incontestabile e direi che costituisce la premessa necessaria della buona legislazione; d'altra parte non posso nascondere a me stesso che vi sono anche situazioni di particolare delicatezza, in cui alcune disposizioni legislative si rivelano della massima urgenza. In tal caso l'iscrizione immediata all'ordine del giorno non esclude il soddisfacimento dell'altra esigenza ed è per questo che, appena il senatore Fabiani ha parlato, io ho manifestato chiaramente che aderivo al suo punto di vista giacchè, avendo soddisfatto l'esigenza di aprire il dialogo al fine di precisare i punti salienti del disegno di legge, ero dell'avviso che sarebbe stato indispensabile un rinvio per un maggiore approfondimento della questione.

F A B I A N I . La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Sono io a ringraziare lei che ha dato prova del massimo equilibrio chiedendo il rinvio e non arrocandosi in via pregiudiziale su altre richieste che potevano far precipitare la situazione.

Pertanto, poichè nessun altro chiede di parlare e non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Primio ed altri: « Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (717) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Primio, Orlandi, Silvestri e Della Briotta: « Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti », già approvato dalla Camera dei deputati.

S C H I A V O N E , relatore. Informo la Commissione che mi è pervenuta una proposta di emendamento da parte del senatore Follieri consistente nel sostituire l'articolo unico del disegno di legge con il seguente:

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella Pubblica amministrazione, è concesso a loro richiesta di rimanere in servizio fino al compimento del 75° anno di età ».

Qual è la portata dell'emendamento? L'unificazione del limite di età per il collocamento a riposo, senza distinguere, come fa il disegno di legge al nostro esame, fra settanta e settantacinque anni d'età. A giustificazione dell'emendamento si adduce che la distinzione si risolverebbe in un provvedimento *ad personam*. Non sono di questo avviso. Mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento e ritengo che il disegno di legge debba essere approvato nel testo a noi sottoposto.

B I S O R I . Anch'io sono contrario all'emendamento, per più ragioni.

In primo luogo, una sua approvazione farebbe tornar tutto in alto mare, perchè bisognerebbe rimandare il disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro affinché accertasse se esiste la copertura occorrente per assicurare altri cinque anni di servizio anche a tutti gli impiegati che fruirebbero dell'emendamento. Sarebbe sufficiente questo inconveniente per indurmi a dichiararmi contrario all'emendamento.

In secondo luogo, faccio presente che il beneficio che questo disegno di legge vorrebbe accordare a pochi magistrati ed equiparati è già stato accordato a coloro cui l'emendamento vorrebbe concedere ora, per la seconda volta, quel beneficio. Se ben ricordo, quel beneficio fu accordato, subito dopo la liberazione, ai professori universitari che avevano subito persecuzioni politiche e razziali: essi vennero ammessi a prolungare il servizio oltre i 70 anni e fino ai 75. Poi quel beneficio fu accordato a tutti gli impiegati civili dello Stato che avevano subito le predette persecuzioni, e tutti vennero ammessi a prolungare il servizio oltre i 65 anni e fino ai 70. Tutti quei perseguitati, dunque, sono stati già ammessi a prolungare di cinque anni il loro servizio.

Di quel beneficio, invece, non hanno finora fruito solamente i magistrati ed equiparati (come gli avvocati dello Stato) che sono stati lasciati, ingiustamente, quasi su un isolotto, come dei reprobri. Il disegno di legge ora in esame vuole, giustamente, dare a quei pochi esclusi ciò che hanno già avuto tutti gli altri dipendenti dallo Stato che subirono le persecuzioni anzidette. Ma — se noi accogliessimo l'emendamento — daremmo agli altri il doppio di quel che diamo ai magistrati: si determinerebbe così a favore di questi ultimi una nuova esigenza di pareggio; e non so come potremmo soddisfarla perchè non sarebbe serio l'ammetterli a restare in servizio fino a ottant'anni.

Se il legislatore è entrato, una buona volta, nel concetto di concedere agli ex perseguitati, purchè in buone condizioni fisiche,

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 26^a SEDUTA (19 novembre 1969)

il prolungamento del servizio al 75° anno di età, che la norma valga per tutti.

C A L E F F I . Nella scorsa seduta ebbi ad anticiparle, onorevole Presidente, il proposito di presentare un identico emendamento, ma ella mi obiettò che era improponibile in quanto sostanzialmente si identificava con altro emendamento — identico nella sostanza al disegno di legge numero 713 — presentato dalla senatrice Elena Gatti Caporaso e respinto dalla Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge in sede referente.

P R E S I D E N T E . Per l'emendamento al quale ella ha fatto or ora riferimento, senatore Caleffi, esisteva in effetti identità di contenuto rispetto a quello presentato dalla senatrice Elena Gatto Caporaso. Condizione pregiudiziale d'improponibilità che non esiste, invece, per quello presentato oggi dal senatore Follieri. Comunque, a questo proposito, penso che le ragioni esposte dallo stesso relatore e dal senatore Bisori siano decisive per indurci a respingere anche quest'ultimo emendamento. Ad ogni modo sarà la Commissione a decidere.

B A L D I N I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. A nome del Governo esprimo anzitutto rispetto, stima e riconoscenza per i perseguitati politici e razziali, perchè dal loro coraggio e dal loro sacrificio è venuto l'acceleramento della libertà nel nostro Paese ed è nata una scuola di educazione al senso della libertà e della giustizia. Per ragioni di principio e avendo sempre di mira la volontà di assicurare la piena efficienza dei servizi, quale rappresentante del Ministro della riforma della Pubblica amministrazione non posso non esprimere perplessità per un'iniziativa che tende a spostare di 5 anni il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei magistrati dei vari ordini, nonchè degli avvocati dello Stato, come già previsto per gli impiegati civili, giusta le disposizioni dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96. Il provvedimento — che nel testo presentato alla Camera dei deputati sembrava più preciso — inte-

ressa gli alti gradi della Magistratura per cui potrebbero derivarne difficoltà negli stessi ambienti della Magistratura, dove si teme il blocco delle promozioni, tanto che è possibile avvertire un certo malcontento da parte di categorie che si vedrebbero preclusa, sia pure temporaneamente, la via dello sviluppo di carriera.

Ora si dice da più parti che il provvedimento è di portata limitata. Il Governo prende atto di ciò e naturalmente si rimette alle decisioni della Commissione, aggiungendo però che lo stesso emendamento Follieri sottolinea, con il suo particolare contenuto, la validità delle nostre preoccupazioni.

B I S O R I . Mi compiaccio molto di quanto ha dichiarato il sottosegretario Baldini. Apprezzo la finezza con cui il Dicastero per la riforma della Pubblica amministrazione si preoccupa di ogni provvedimento, anche modesto, che possa ripercuotersi con danno sull'efficienza dei servizi. Però desidero ricordare — anche per rassicurare e, se possibile, rafforzare l'azione del Governo contro pretese ingiuste — che non tutti i magistrati cui compete il titolo di perseguitati politici antifascisti o razziali potranno fruire del beneficio che il disegno di legge vuol concedere: di quel beneficio potranno godere soltanto coloro che siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni, come il disegno di legge dispone e come già fu disposto, in precedenza, nell'accordare il beneficio ad altri dipendenti dello Stato. Riconosco giusto che, di fronte alle domande che saranno presentate se il disegno di legge diverrà legge, vengano disposte accurate visite mediche per accertare se coloro i quali aspirano a venir trattenuti in servizio fino a 75 anni siano, o no, veramente in grado di svolgere ancora le proprie funzioni. Tengo a far notare — per quanto riguarda il pericolo che altre categorie invocino misure analoghe — che l'unanimità, con cui ritengo la Commissione respingerà l'emendamento Follieri, dimostrerà al Governo che il Parlamento non tende ad assecondare nuovi disegni di legge che assurdamente pretendessero di accordare ai perseguitati politici o razziali

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 26^a SEDUTA (19 novembre 1969)

altri prolungamenti di servizio oltre quelli che, giustamente e logicamente, sono stati concessi con precedenti leggi e verranno ora concessi con la legge che discutiamo.

Per parte mia, non esito a dichiarare che — se fossero proposti altri prolungamenti, tendenti per esempio ad ammettere la permanenza in servizio di perseguitati politici fino all'ottantesimo anno di età — io, che pure non dimentico di esser venuto alla politica dalla Resistenza, mi batterei contro quelle proposte per ragioni di buon senso.

Ciò detto, ritengo che si debba approvare senza ulteriori indugi il disegno di legge in esame giacchè a mio parere è profondamente ingiusto che si usino due pesi e due misure per i perseguitati dipendenti dallo Stato, secondo che essi siano, o no, magistrati.

F A B I A N I . Per una precisazione: si è parlato di magistrati, ma questo disegno di legge riguarda anche tutti gli impiegati dello Stato?

B I S O R I . Alla Camera dei deputati, in luogo di approvare il testo proposto che diceva: « Ai magistrati ordinari del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, gli avvocati e procuratori » hanno preso il testo del quarto comma dell'articolo 4 della legge del 1955 e hanno aggiunto che a coloro per i quali il mantenimento in servizio è previsto fino ai 70 anni viene concesso, su loro richiesta, di rimanere in servizio fino al settantacinquesimo anno d'età.

P R E S I D E N T E . Cioè è stato riportato il testo integrale con un'aggiunta.

B A L D I N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ecco perchè ho detto che il testo della Camera è preciso e circoscritto: perchè indica coloro che già possono rimanere in servizio fino a 70 anni e che dalla legge del 1955 non hanno ottenuto alcun beneficio.

A R E N A . Per nostra chiarezza chiedo che venga letto l'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

P R E S I D E N T E . L'articolo 4 dice: « Ai cittadini italiani i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali... ».

A R E N A . Mi interessava ascoltare l'inizio dell'articolo per sapere se nella dizione « impiegati » usata nel disegno di legge in discussione debbano intendersi compresi quei magistrati ordinari del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, nonchè gli avvocati e procuratori dello Stato cui si riferiva il disegno di legge proposto alla Camera.

B I S O R I . Nell'accezione corrente del termine « impiegati » sono compresi o no i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato?

P R E S I D E N T E . Nella fattispecie, fortunatamente la sicurezza dell'interpretazione deriva dal fatto che per i magistrati e gli avvocati dello Stato il collocamento a riposo avviene al settantesimo anno di età; quindi il disegno di legge li riguarda, senza alcuna possibilità di equivoci.

B I S O R I . Finora come si faceva ad applicare quella legge anche a favore dei magistrati, se già il loro collocamento a riposo era previsto al settantesimo anno di età?

P R E S I D E N T E . Appunto, rimanevano esclusi dal particolare beneficio del trattenimento in servizio quinquennale. Certamente, dovendosi fare una norma che in definitiva riguardasse solo i magistrati ordinari e militari e gli avvocati e procuratori dello Stato, sarebbe stato prudente usare una diversa terminologia, ma dobbiamo tenere conto che ci troviamo di fronte ad un provvedimento già approvato dalla Camera, di fronte ad un disegno di legge che ha ragion d'essere proprio in quanto riguarda i magistrati e gli avvocati dello Stato.

A R E N A . Comunque, pur non avendo dubbio alcuno sulla portata di questo provvedimento, vuoi per la destinazione che per il riferimento, sarebbe stato preferibile usare la dizione della proposta di legge presentata alla Camera perchè, ad esempio, gli impiegati degli enti locali pur non rientrando nella norma, dal momento che in alcune località, come a Messina, sono mantenuti in servizio fino a 70 anni, potrebbero chiedere l'estensione di un beneficio simile anche per la loro categoria. In conclusione, a questo disegno di legge potrebbero seguirne altri.

B I S O R I . Io direi che forse dovremmo, in un ordine del giorno, far risultare che la Commissione, nel votare il disegno di legge, ritiene che la formula dell'ultimo inciso, pur parlando d'impiegati, sia relativa ai magistrati.

P R E S I D E N T E . Piuttosto che manifestare un dubbio così grave in un ordine del giorno sarebbe più coerente modificare il testo.

B I S O R I . Allora emendiamo il testo perchè, dopo aver espresso tanti dubbi, non possiamo nasconderci dietro un dito.

M A I E R . Nel testo presentato alla Camera si parlava di magistrati della Giustizia militare. A me sorge il dubbio, a questo proposito, se costoro si debbano ritenere compresi nel beneficio; perchè se fossero considerati militari resterebbero esclusi dalla norma, ma se, come impiegati, fossero inclusi nella dizione generale dell'articolo 4 allora dovrebbero rientrarci tutti i militari.

D E L N E R O . Scusate, ma si sta deformando lo spirito del disegno di legge. Con la proposta presentata alla Camera si desiderava ristabilire un equilibrio, eliminare una disparità di trattamento. Per tutti i dipendenti dello Stato perseguitati politici e razziali venne concessa la proroga di cinque anni del termine del servizio attivo elevan-

do l'età del pensionamento a 70 anni. Con il disegno di legge in esame si vuol rispondere ad una esigenza di giustizia, concedendo la proroga di 5 anni anche a coloro i quali avevano già il limite massimo di età fissato a 70 anni e non avevano quindi ottenuto nessun beneficio dalle leggi precedenti. Si pensò, poi, nella discussione alla Camera, che il riferimento agli impiegati statali, anzichè ai magistrati fosse più ampio e preferibile, secondo l'interpretazione data già alla legge del 1955 per quanto concerne il minimo della pensione, e tenuto conto che il comma terzo stabilisce che le stesse norme si applicano ai dipendenti di Enti di diritto pubblico per i quali sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Dunque, se lasciamo la dizione scelta dalla Camera dei deputati, nel beneficio rientrano i militari e tutti gli impiegati statali o che fanno parte di Enti di diritto pubblico. Approvando delle modifiche faremmo un passo indietro rispetto a quanto è stato deciso alla Camera. Io sono favorevole al testo così come è.

M A I E R . Vorrei chiedere ai colleghi competenti in materia se, ad esempio, il maresciallo dei vigili del fuoco in applicazione alla legge viene trattenuto in servizio fino al settantesimo anno di età.

D E L N E R O . La legge dice che sarà concesso a richiesta degli impiegati di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

F A B I A N I . In questo caso bisognerebbe vedere non tanto se è stata applicata la legge quanto se vi è stata richiesta da parte dell'impiegato, perchè altrimenti l'Amministrazione non è tenuta a concedere il beneficio.

S C H I A V O N E , relatore. A me sembra che il comma che si intende modificare vada inteso con riferimento ai commi precedenti, dove troviamo che agli impiegati

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 26^a SEDUTA (19 novembre 1969)

statali vengono equiparati i dipendenti di Enti di diritto pubblico.

Io manterrei il testo nella dizione attuale, considerando perciò inclusi anche i dipendenti degli Enti non statali. Se per ipotesi la Commissione fosse di diverso avviso bisognerebbe fare un richiamo al primo comma e rinviare il testo modificato all'altro ramo del Parlamento.

B I S O R I . Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge nel testo attuale per la convinzione, emersa dalle dichiarazioni della Commissione, che allorchè si parla di « impiegati » questo termine è usato in senso tale da comprendervi anche i magistrati ordinari, i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonchè gli avvocati ed i procuratori dello Stato.

P R E S I D E N T E . La stessa dichiarazione è contenuta, in fondo, nelle affermazioni conclusive del Governo.

B I S O R I . Potremmo allora dire: « per la convinzione che è emersa nel corso della discussione a seguito delle dichiarazioni del Governo e di tutti gli intervenuti... ».

M A I E R . Il dubbio che la Commissione ha espresso nei confronti di tutte queste categorie io l'ho in particolare per i magistrati della Giustizia militare.

P R E S I D E N T E . La sua esplicita dichiarazione, onorevole Bisori, sarà messa a verbale.

P E N N A C C H I O . Dichiaro che aderisco pienamente all'interpretazione data dal senatore Bisori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il senatore Follieri ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo unico con altro del seguente tenore:

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella Pubblica amministrazione, è concesso a loro richiesta di rimanere in servizio fino al compimento del 75° anno di età ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti il disegno di legge di cui do lettura.

Articolo unico.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e sino al settantacinquesimo anno di età se il mantenimento in servizio è previsto fino a settanta anni ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.